Pur in presenza di siffatti potenziali effetti restrittivi, l'Autorità ha attribuito rilevanza preminente alla circostanza che, a seguito delle modifiche apportate da Heineken, la maggior parte dei modelli contrattuali di fornitura di birra con i singoli punti vendita aveva una durata annuale, salvo tacito rinnovo. Tale aspetto, congiuntamente all'eliminazione in quasi tutti i modelli contrattuali dei quantitativi minimi, è sembrato idoneo ad attenuare i rischi di chiusura del mercato per i produttori concorrenti. La valutazione di non restrittività dei modelli contrattuali, così come modificati nel corso dell'istruttoria, trovava conferma nell'analisi del contesto economico che caratterizzava la distribuzione della birra nel canale *horeca*, tra cui in particolare la presenza di: un numero sufficientemente ampio di punti vendita non vincolati ad uno dei principali produttori nazionali (i vincoli di esclusiva riguardavano infatti esclusivamente la birra in fusti, che rappresentava circa il 45% della birra distribuita nel canale *horeca*, la restante parte essendo costituita da birra confezionata), una significativa quota di birra di importazione, nonché numerosi grossisti indipendenti che garantivano la distribuzione del prodotto importato.

Pertanto, l'Autorità ha concluso che i vincoli contrattuali comunicati da Heineken e Partesa non configurassero una violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza, precisando tuttavia che la valutazione dei modelli di contratto notificati era fondata sul presupposto che nel mercato venissero mantenute le medesime condizioni di concorrenza (tra cui la presenza di un flusso di importazioni significativo e di una struttura distributiva indipendente) e che Heineken desse applicazione ai modelli contrattuali nei termini da essa prospettati nel corso del procedimento. Se, in futuro, si modificheranno alcune di queste caratteristiche, con particolare riferimento al ruolo svolto dai grossisti e alla loro autonomia imprenditoriale in relazione al processo di integrazione verticale in atto da parte dei produttori di birra, la valutazione effettuata dovrà essere riformulata.

VARIAZIONE DI PREZZO DI ALCUNE MARCHE DI TABACCHI

Nel giugno 2001 l'Autorità ha avviato un'istruttoria per presunte infrazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza nei confronti delle imprese operanti nel mercato italiano delle sigarette, in relazione all'aumento dei prezzi delle sigarette avvenuto il 30 marzo 2001, nonché agli aumenti verificatesi a partire dal 1993. In particolare, in base alla legislazione nazionale di settore[24], i produttori e gli importatori di sigarette in Italia devono

24 Articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, come modificato dall'articolo 27 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. La versione attuale dell'articolo 2 della legge n. 825/65 ha adeguato la normativa in materia alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 28 aprile 1993, causa *C-306/91, Commissione/Repubblica Italiana*, con la quale era stato accertato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi derivanti da direttive comunitarie, avendo mantenuto in vigore una norma che non prevedeva l'obbligo dell'autorità amministrativa di rispettare il principio della libera determinazione dei prezzi massimi da parte dei fabbricanti e degli importatori.

assumere autonomamente le loro decisioni di prezzo e comunicarle all'autorità amministrativa ai fini della variazione delle tariffe di vendita; tali tariffe, secondo la normativa comunitaria riguardante i tabacchi lavorati, possono avere la sola funzione di agevolare la riscossione dell'imposta di consumo. L'istruttoria è volta ad accertare se l'aumento dei prezzi del 30 marzo 2001, caratterizzato da rincari di uguale entità per quasi tutte le principali marche di sigarette, sia il risultato di un'intesa restrittiva della concorrenza. Intese tra imprese potrebbero essere state realizzate anche in relazione ai precedenti aumenti di prezzo che, al pari di quello del 30 marzo 2001, hanno interessato la quasi totalità dei prodotti.

Sulla base di documenti acquisiti nel corso del procedimento, nel novembre 2001 è stata deliberata l'estensione dell'istruttoria in merito a presunte intese relative all'introduzione sul mercato italiano di nuovi tipi di sigarette. In particolare, tra la seconda metà dell'anno 1996 e la prima metà dell'anno 1997 sembra esservi stata tra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e gli operatori esteri un'articolata negoziazione in merito alla limitazione per ciascun operatore del numero di nuovi prodotti da immettere sul mercato e ai relativi prezzi.

L'istruttoria è stata estesa anche agli accordi intercorsi tra i due principali operatori del mercato italiano, Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prima e l'Ente Tabacchi Italiani[25] poi, in base ai quali l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (fino all'inizio del 1999) e l'Ente Tabacchi Italiani (fino all'agosto 2001) hanno fabbricato e venduto sul territorio italiano taluni prodotti con marchio Philip Morris. Al riguardo, nel deliberare l'estensione dell'istruttoria, l'Autorità ha considerato che gli accordi di licenza di produzione e vendita sono stati stipulati da due imprese detentrici congiuntamente di una quota considerevole del mercato (90% circa) e hanno riguardato una parte significativa sia dell'attività dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prima e dell'Ente Tabacchi Italiani poi, sia delle vendite di marchi Philip Morris in Italia. Inoltre, i contratti di licenza stipulati nel 1993 prevedevano la fissazione concordata tra il licenziante e il licenziatario dei prezzi dei prodotti oggetto dell'accordo (tale previsione sembra essere venuta meno nelle versioni successive dei contratti, sottoscritte nel 1997 e nel 1999). Infine, l'istruttoria è volta ad accertare se le periodiche trattative riguardanti il rinnovo degli accordi di licenza tra Philip Morris e l'impresa italiana avvenivano in un contesto più ampio, che si estendeva anche ai prezzi degli altri prodotti presenti sul mercato. Al 31 marzo 2002 l'istruttoria è in corso.

25 Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ha istituito l'ente pubblico economico Ente Tabacchi Italiani, poi trasformato in società per azioni, attribuendogli lo svolgimento delle "*attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie*".

SAGIT-CONTRATTI VENDITA E DISTRIBUZIONE DEL GELATO

Nell'ottobre 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio in relazione a un modello contrattuale, volontariamente comunicato dalla società Sagit Spa ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, avente ad oggetto la distribuzione e la commercializzazione di gelati attraverso il canale *horeca*. Il contratto tipo comunicato contiene una clausola di acquisto esclusivo di durata quinquennale, da parte del punto vendita, a favore dell'impresa produttrice di gelato. Il contratto di fornitura prevede, inoltre, la concessione in uso delle attrezzature necessarie alla conservazione e alla vendita dei gelati, con l'impegno di utilizzarle esclusivamente per i prodotti della stessa Sagit (cosiddetta *freezer exclusivity*). In caso di cessione dell'esercizio o di cambio di gestione, è previsto altresì l'impegno a carico dell'esercente a far subentrare il terzo cessionario nel contratto stipulato con Sagit. Ove l'esercente si rendesse inadempiente ad uno degli obblighi assunti, il contratto dispone il pagamento di una penale pari al 50% del fatturato dell'esercizio derivante dalla vendita dei gelati.

Nella fase preistruttoria è emerso che anche gli altri principali produttori di gelato industriale presenti in Italia, segnatamente Nestlé Italiana Spa, Sammontana Srl, Gelati Sanson Spa, utilizzano modalità contrattuali sostanzialmente simili a quelle adottate da Sagit. L'Autorità ha dunque ritenuto di avviare il procedimento istruttorio anche nei confronti di tali imprese, al fine di valutare gli effetti concorrenziali complessivi dei contratti posti in essere sul mercato interessato, vale a dire il mercato italiano della produzione e commercializzazione di gelato da impulso industriale, ove le parti detengono complessivamente una quota pari a circa il 90%. In particolare, l'istruttoria è intesa a verificare l'eventuale effetto restrittivo dei contratti in essere sulle opportunità di accesso al mercato da parte di nuovi concorrenti, in considerazione del cosiddetto effetto cumulativo di rete, avendo riguardo alla natura oligopolistica del mercato e alla stabilità delle quote detenute nel tempo dai quattro principali operatori.

In ragione della circostanza per cui gli altri produttori nazionali diversi da Sagit sembrano beneficiare dell'esenzione di cui al Regolamento CE n. 2790/99 in materia di accordi verticali, detenendo quote di mercato inferiori alla soglia del 30%, l'istruttoria è stata avviata anche ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE ed è volta a valutare l'opportunità di procedere alla revoca dell'esenzione per categoria di cui all'articolo 7 del medesimo Regolamento, ove venisse accertato un effetto cumulativo di reti parallele nel territorio nazionale avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

Infine, in considerazione del fatto che Sagit ha presentato anche una richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, nel corso dell'istruttoria l'Autorità dovrà accertare se gli eventuali vantaggi in termini di efficienza derivanti dal sistema distributivo posto in essere siano effettivamente tali da comportare un beneficio sostanziale per i

consumatori finali e se le restrizioni concorrenziali eventualmente individuate siano strettamente necessarie al conseguimento di tali benefici. Al 31 marzo 2002 l'istruttoria è in corso.

GRANAROLO-CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

Nel maggio 2001 l'Autorità ha concluso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90 in relazione all'acquisizione, da parte di Granarolo Spa, della Centrale del latte di Vicenza Spa. La concentrazione si inseriva nel contesto di un importante processo di riorganizzazione che da alcuni anni è in atto nel settore del latte, caratterizzato dalla privatizzazione di molte centrali pubbliche e dall'uscita dal mercato di alcuni trasformatori locali. Nell'ambito di tale processo, Granarolo e Parmalat hanno acquisito una dimensione nazionale con una presenza diffusa su più mercati locali del latte fresco, conseguendo un particolare vantaggio competitivo in forza del quale l'una o l'altra detengono una posizione di leadership nei singoli mercati locali in cui operano.

Il mercato rilevante ai fini della valutazione dell'operazione è stato individuato, sotto il profilo del prodotto, nella produzione e commercializzazione del latte fresco. Questa definizione, adottata in numerosi procedenti dall'Autorità, si basa sul diverso grado di deperibilità del latte fresco rispetto a quello a lunga conservazione e sulle differenti caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante è stato considerato di dimensioni regionali. Al riguardo, ha assunto particolare rilievo la circostanza che i produttori di latte fresco sono vincolati dalla necessità di distribuire il prodotto entro poche ore dal suo confezionamento, quotidianamente e attraverso la catena del freddo, a causa dell'intrinseca deperibilità del latte e del quadro normativo vigente: allo stato attuale, infatti, il latte pastorizzato prodotto e confezionato in Italia, ed etichettato come latte fresco, deve avere una data di scadenza non superiore ai quattro giorni successivi a quella di confezionamento. Ciò induce le imprese a operare prevalentemente in un ambito territoriale limitato, generalmente circoscritto a poche centinaia di chilometri dallo stabilimento produttivo, variabili in funzione della qualità dei collegamenti e della densità abitativa delle zone da servire. Di conseguenza, l'ambito territoriale con riguardo al quale le condizioni competitive mostrano un sufficiente grado di omogeneità, idoneo a definire il mercato rilevante sotto il profilo geografico, risulta essere di ampiezza regionale, coincidente nel caso in esame con il territorio della regione Veneto.

Con riferimento agli effetti dell'operazione, l'Autorità ha ritenuto che nel mercato del latte fresco della regione Veneto, in cui Parmalat è il primo operatore con una quota di mercato che si attesta tra il 30-33% e Granarolo il secondo, con una quota che si attesta tra il 15-18%, l'acquisizione della Centrale del latte di Vicenza, quarto operatore in ordine di importanza con una quota tra il 9-12%, avrebbe consentito a Granarolo di consolidare ulteriormente la sua posizione di secondo operatore, riducendo la distanza da

Parmalat. L'operazione notificata avrebbe, dunque, comportato una rilevante modificazione strutturale del mercato interessato: a seguito del perfezionamento della stessa, Granarolo e Parmalat avrebbero infatti detenuto congiuntamente una quota pari al 59%, con un significativo aumento del grado di concentrazione in un contesto già caratterizzato da un numero limitato di produttori minori, attivi soltanto localmente e dalla presenza di significative barriere all'entrata. Nella valutazione dell'operazione, ha assunto inoltre rilievo la circostanza per cui Parmalat e Granarolo, primi due operatori presenti in Veneto, si sarebbero trovati a detenere quote di mercato non dissimili tra loro, essendo altresì gli unici due produttori di latte fresco presenti a livello nazionale. L'Autorità ha considerato che tale accresciuta simmetria avrebbe potuto, insieme ad altri elementi che caratterizzano il mercato, aumentare i rischi di comportamenti anticompetitivi da parte dei due operatori, in particolare sotto il profilo di aumenti paralleli dei prezzi.

L'adozione da parte di Granarolo e Parmalat di parallele politiche di aumento dei prezzi è risultata particolarmente realistica alla luce dell'elevata trasparenza del mercato rilevante del latte fresco, nel quale tutti gli operatori possono con facilità disporre di informazioni, aggiornate tempestivamente, sulle quantità vendute e prezzi praticati dai concorrenti. Ciò consente alle due imprese di monitorare in tempo reale le rispettive mosse strategiche, potendo prevedere e allineare i propri comportamenti e al contempo riscontrare e punire ogni eventuale deviazione. L'offerta che residua si compone di operatori locali che non risultano in grado di esprimere un adeguato contrappeso concorrenziale a Granarolo e Parmalat, mostrando piuttosto di adeguarsi alle politiche commerciali dei due operatori nazionali. Peraltro, la presenza di significativi ostacoli all'ingresso, originati soprattutto dall'elevata reputazione raggiunta dai marchi esistenti, riduce significativamente il ruolo della concorrenza potenziale da parte di produttori esteri o di altre regioni italiane.

L'Autorità ha, infine, considerato che le due società hanno perseguito, in ambito nazionale, una parallela strategia di espansione, realizzata prevalentemente attraverso l'acquisizione di numerosi operatori locali. Tale convergente strategia è apparsa idonea a disincentivare un attivo confronto diretto nei singoli ambiti geografici, dal momento che l'azione di uno dei due operatori finalizzata alla sottrazione di quote all'altro concorrente in un determinato mercato potrebbe essere da quest'ultimo punita mediante l'adozione di misure di ritorsione in qualche altro mercato.

In conclusione, l'Autorità ha valutato che l'operazione avrebbe prodotto sensibili modificazioni strutturali e un ulteriore indebolimento delle dinamiche concorrenziali in un mercato che, in ragione delle sue caratteristiche, già risultava tendenzialmente oligopolistico. L'insieme di tali circostanze avrebbe determinato, in capo a Granarolo e a Parmalat, una posizione dominante collettiva, in forza della quale i due operatori sarebbero stati in grado di adottare comportamenti sostanzialmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. Né gli impegni

proposti da Granarolo sono stati ritenuti idonei a escludere il rischio di costituzione di una posizione dominante collettiva in capo ai due operatori nel mercato rilevante. L'Autorità ha pertanto deciso di vietare l'esecuzione dell'operazione di concentrazione.

PARTESA-IDROS

Nell'ottobre 2001 l'Autorità ha concluso, con un provvedimento di non luogo a provvedere, un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90 in relazione all'acquisizione da parte della società Partesa Srl, controllata da Heineken Italia Spa, della società Idros Spa, attiva nei mercati della distribuzione all'ingrosso di bevande e di commercializzazione di birra nei punti vendita del canale *horeca* nella provincia di Bologna. In particolare, l'operazione si inseriva nel processo di integrazione verticale attualmente in atto nel settore e volto a consentire ai produttori un controllo diretto della commercializzazione di birra nel canale *horeca* attraverso l'acquisizione di grossisti indipendenti. In tale contesto, i mercati del prodotto rilevanti per la valutazione dell'operazione sono stati individuati nel mercato della distribuzione all'ingrosso di bevande e nel mercato della commercializzazione della birra nei punti vendita del canale *horeca*. Tali mercati sono stati ritenuti di dimensione geografica locale corrispondente, in prima approssimazione, ai confini amministrativi provinciali costituiti, nel caso di specie, dal territorio della provincia di Bologna.

L'Autorità aveva avviato l'istruttoria in merito all'operazione comunicata ritenendo che essa fosse suscettibile di determinare, nel mercato della commercializzazione della birra nei punti vendita del canale *horeca* della provincia di Bologna, la costituzione o il rafforzamento, in capo ad Heineken Italia, di una posizione dominante. Diversi elementi contribuivano a sostanziare tale valutazione. In primo luogo, l'acquisizione di un grossista di bevande da parte di un produttore di birra costituisce lo strumento per pervenire all'acquisizione dei punti vendita serviti dal primo e alla conseguente sostituzione dei volumi di birra concorrenti prima commercializzati. Al riguardo, è apparso particolarmente significativo l'aumento di quota di birra Heineken che avrebbe potuto essere commercializzata sul mercato, in ragione del previsto effetto di sostituzione della birra di produttori concorrenti precedentemente commercializzata da Idros, con birra a marchio Heineken: tale processo di sostituzione avrebbe, infatti, potuto determinare quasi il raddoppio della quota detenuta da Heineken nel mercato della commercializzazione di birra ai punti vendita del canale *horeca*. In secondo luogo, la circostanza per cui, venendo a controllare quasi un terzo del mercato della distribuzione all'ingrosso di bevande, Heineken si trovava a essere, nell'ambito geografico di riferimento, l'unico produttore verticalmente integrato, con una maggior forza di mercato nell'attività di supporto della vendita dei propri prodotti e di *pre-emption* sui punti vendita. Inoltre, è stata ritenuta rilevante la circostanza per cui, a seguito dell'acquisizione di Idros, non sarebbero rimasti sul mercato grossisti indipendenti di un qualche rilievo, in grado di veicolare flussi non insignificanti di prodotto di operatori concorrenti di Heineken.

Nel corso dell'istruttoria, Heineken e Partesa, in considerazione dei rilievi formulati dall'Autorità, hanno comunicato il formale ritiro, con effetto immediato, della comunicazione dell'operazione di concentrazione; l'Autorità ha dunque concluso l'istruttoria deliberando che non vi era luogo a provvedere.

PRODOTTI PETROLIFERI

Evoluzione concorrenziale e normativa nel settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione

Il settore della distribuzione in rete di carburanti per autotrazione resta caratterizzato da una struttura sostanzialmente oligopolistica, con un elevato grado di concentrazione e una significativa stabilità delle quote detenute dalle otto imprese petrolifere[26].

Nonostante la notevole produzione normativa succedutasi nel periodo 1998-2001[27], il processo di ristrutturazione della rete di distribuzione registra ritardi, in particolar modo da parte degli enti locali, nell'osservanza degli adempimenti previsti, nonché la permanenza di un elevato numero di impianti a basso erogato unitario, di tassi di penetrazione del *self-service* (*pre* e *post-pay*) inferiori alle medie europee e di numerosi impianti non a norma, cioè incompatibili con la normativa urbanistica e ambientale e con le disposizioni in materia di traffico, di sicurezza stradale e di tutela dei beni di interesse storico e architettonico.

Da ultimo, l'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, ha previsto l'adozione, da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro delle Attività Produttive) di un piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. Obiettivo centrale del piano di ristrutturazione, adottato con decreto ministeriale nel luglio 2001, è l'innalzamento del livello di efficienza della rete al fine di favorire l'incremento qualitativo dei servizi resi ai consumatori e il contenimento dei prezzi del prodotto. In particolare, il piano contiene una più precisa definizione dei criteri per l'individuazione e la chiusura degli impianti cosiddetti incompatibili e fornisce indicazioni e orientamenti generali relativamente alla disciplina degli aspetti demandati alla programmazione regionale. A quest'ultima, in particolare, è affidato il compito di

26 Nel corso del 2001, peraltro, la quota detenuta dal principale operatore, Agip Petroli, si è ridotta di alcuni punti percentuali a seguito della cessione alla società Tamoil Petroli di 476 impianti (cfr. decisioni TAMOIL PETROLI-AGIPPETROLI, in Bollettino n. 4/2001 e TAMOIL PETROLI-AGIPPETROLI, in Bollettino n. 49/2001).

27 Al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, inteso ad agevolare il processo di ristrutturazione e a promuovere una maggiore efficienza della rete distributiva di carburante per autotrazione, hanno fatto seguito il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, volto a semplificare le procedure di autorizzazione all'apertura di nuovi impianti, e la legge 28 dicembre 1999, n. 496, che ha reso possibile l'apertura di impianti *post-pay* senza obblighi di chiusura di altri impianti e ha esteso la gamma merceologica dei prodotti commerciabili presso gli impianti di distribuzione di carburante.

determinare gli obiettivi prioritari, le modalità di chiusura e i criteri per l'apertura degli impianti, definire i bacini di utenza regionali e le modalità di aumento dell'automazione degli impianti e di sviluppo di attività commerciali integrative (cosiddette attività *non-oil*).

Nel corso dell'anno l'Autorità ha concluso con un non luogo a provvedere, a seguito del ritiro della comunicazione, un'istruttoria avviata in merito alla costituzione di un'impresa comune tra tre società petrolifere nel settore dell'approvvigionamento di carburanti destinati agli impianti di distribuzione della rete stradale e autostradale delle imprese madri (API-TOTALFINA-ERG PETROLI-GESTIONE RIFORNIMENTI COMUNE). L'Autorità ha inoltre concesso un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90 in relazione a un piano di ristrutturazione della rete di distribuzione stradale dei carburanti (UNIONE PETROLIFERA-PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE CARBURANTI). È stata, altresì, conclusa un'indagine conoscitiva sul sistema di distribuzione dei carburanti per autotrazione nella rete stradale e autostradale italiana (INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE), nonché effettuato un intervento di segnalazione sui potenziali effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla normativa in materia di distribuzione di carburante per imbarcazioni e di bunkeraggio a mezzo di autobotte (PARERE SUL REGIME CONCESSORIO PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER IMBARCAZIONI E SERVIZIO DI BUNKERAGGIO A MEZZO DI AUTOBOTTE NEI PORTI). Al 31 marzo 2002 è in corso un'istruttoria su possibili intese restrittive della concorrenza tra imprese operanti nella distribuzione di prodotti petroliferi nell'ambito di gare indette da aziende di trasporto pubblico locale per l'approvvigionamento di gasolio per autotrazione (AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PETROLIERI).

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Nel giugno 2001 l'Autorità ha concluso un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del processo di razionalizzazione e di ammodernamento del sistema di distribuzione dei carburanti per autotrazione nella rete stradale e autostradale italiana, avviato dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Il decreto, volto a favorire un'ampia liberalizzazione dell'accesso al mercato, prevedeva in particolare il passaggio dal precedente regime concessorio per l'apertura di impianti a un regime autorizzatorio[28], il superamento dei vincoli all'ingresso di nuovi concorrenti rappresentati dall'obbligo di chiusura di impianti già esistenti come condizione per il rilascio di nuove concessioni, l'estensione della gamma merceologica dei prodotti vendibili presso gli impianti distribuzione di carburante. Veniva, altresì, delineato un percorso finalizzato alla modernizzazione della rete distributiva attraverso la chiusura

28 Con riserva ai singoli Comuni delle competenze in materia di rilascio delle relative autorizzazioni.

degli impianti incompatibili con la normativa urbanistica e il codice della strada, affidandone l'effettiva attuazione alla responsabilità di Regioni e Comuni.

Dall'indagine conoscitiva è emersa la permanenza, a oltre tre anni dall'adozione del decreto, di una generale arretratezza della rete nazionale, per più di un terzo (su un totale di 24.383 impianti) costituita da impianti a basso erogato, molto spesso privi di quegli elementi che caratterizzano i punti vendita dei mercati più evoluti (servizi di erogazione *self-service*, piazzale di sosta, pensilina coperta, servizi *non-oil*). In particolare, i dati disponibili relativi all'anno 1999 indicano un erogato medio pari a 1.488 metri cubi l'anno, a fronte di volumi medi sensibilmente superiori riscontrati in Francia (2.455 metri cubi per 16.690 impianti), Germania (3.145 metri cubi per 16.061 impianti), Regno Unito (3.300 metri cubi per 13.761) e Spagna (3.248 metri cubi per 6.955 impianti). Inoltre, sotto il profilo dei rapporti concorrenziali nel mercato, la diminuzione costante registrata nel numero di impianti associati alle principali società petrolifere nel periodo 1991-2000 (da 28.341 a 23.383) non sembra aver prodotto mutamenti significativi nelle posizioni relative degli operatori.

Nel complesso, gli esiti del processo di ristrutturazione della rete risultano parziali e insufficienti ad assicurare un'effettiva evoluzione in senso concorrenziale del mercato nazionale, anche perché gran parte delle chiusure di impianti disposte successivamente al 1998 hanno interessato impianti in regime di sospensiva ai sensi del Dpr 13 dicembre 1996[29], cioè già materialmente inattivi.

In merito alle difficoltà incontrate nel raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione prefissati, nel corso dell'indagine conoscitiva da più parti sono state segnalate le inadempienze e i ritardi delle Regioni e, in modo particolare, dei Comuni, nel dotarsi dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 32/98.

Peraltro, anche laddove tali provvedimenti sono stati adottati, le incoerenze riscontrate tra le diverse legislazioni regionali e lo spirito della normativa nazionale hanno dato origine a ulteriori inconvenienti e difficoltà. Alcuni piani regionali definiscono, ad esempio, obiettivi quantitativi e misure regolamentari che si ispirano a un rigido "approccio programmatorio", contrario all'apertura concorrenziale dei mercati: fissazione di un numero massimo di impianti per singolo bacino in cui viene diviso il territorio; target di erogato per impianto a livello regionale; numero di impianti dotati di servizi accessori e/o prodotti alternativi; limiti alle distanze minime tra singoli impianti; obblighi minimi di superficie da dedicare alla vendita di prodotti *non-oil*. Inoltre, a quattro anni di

29 Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 recante *Nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione*, in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997.

distanza dalla sua abolizione a livello nazionale, in alcune Regioni vige ancora un regime concessorio per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti, con le connesse limitazioni all'ingresso sul mercato.

La complessità e la varietà delle norme regionali determinano un quadro giuridico estremamente disomogeneo, che influisce non solo sui processi di ristrutturazione delle imprese già presenti sul mercato, ma anche sulle prospettive di sviluppo di una efficace concorrenza potenziale. Al tempo stesso, la sussistenza di ingiustificate protezioni a favore degli operatori esistenti si riflette in senso negativo sugli esiti dello stesso processo di ristrutturazione della rete.

API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORNIMENTI COMUNE

Nell'aprile 2000, le società Anonima Petroli Italia Spa, Erg Petroli Spa e Totalfina Elf Italia Spa comunicavano in via preventiva all'Autorità, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, l'intenzione di procedere alla costituzione di una società consortile senza scopo di lucro, denominata "Gestione Rifornimenti Comune" (Gerico), per la gestione congiunta e centralizzata della programmazione, degli ordini e delle attività di trasporto relativi all'approvvigionamento di carburanti destinati agli impianti di distribuzione della rete stradale e autostradale delle imprese madri. L'Autorità deliberava, nell'ottobre 2000, l'avvio di un'istruttoria volta a verificare se l'accordo comunicato fosse suscettibile di ridurre l'incentivo delle imprese madri a competere nel mercato della distribuzione dei carburanti e come tale in contrasto con l'articolo 2 della legge n. 287/90.

L'impresa comune, di tipo cooperativo, avrebbe operato sulla base di informazioni commerciali sensibili altamente riservate (tra cui disponibilità mensili di prodotto per base di carico, ordinativi giornalieri per singoli impianti della rete) di carattere non storico, ma attuale e prospettico, ad essa comunicate in via continuativa da ciascuna delle compagnie petrolifere partecipanti. Sebbene l'accordo riguardasse direttamente le attività relative alla logistica secondaria, l'Autorità ha considerato la sua incidenza diretta e i suoi effetti nel mercato a valle della distribuzione di carburanti sulla rete stradale e autostradale nazionale.

A seguito dell'operazione, la partecipazione nell'impresa comune, implicando una potenziale condivisione delle informazioni commerciali sensibili di API, Erg e Totalfina Elf, avrebbe potuto ridurre sensibilmente gli incentivi delle imprese madri a intraprendere iniziative concorrenziali autonome, che sarebbero state agevolmente monitorabili e tempestivamente replicabili. L'integrazione della fase di logistica secondaria prevista dall'accordo, inoltre, avrebbe potuto agevolmente condurre a un'integrazione anche delle rispettive politiche commerciali legate alla fase della logistica primaria, con la conseguenza che i soci di Gerico avrebbero potuto operare nell'intera logistica come un unico operatore integrato.

L'Autorità ha pertanto ritenuto che l'intesa tra i soci dell'impresa comune, in quanto idonea a peggiorare le condizioni concorrenziali sull'intero mercato rilevante della distribuzione di carburanti per autotrazione, potesse determinare effetti consistenti di restrizione della concorrenza. A fronte di tali rilievi, API, Erg e Totalfina Elf hanno proceduto, nel luglio 2001, al ritiro della comunicazione originaria e l'Autorità ha conseguentemente disposto la chiusura del procedimento istruttorio.

UNIONE PETROLIFERA-PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE CARBURANTI

Nel luglio 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90 in relazione a un'intesa comunicata dall'associazione Unione Petrolifera al fine di ottenere un'autorizzazione in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della medesima legge. Il progetto di intesa presentato dall'associazione, rappresentativa delle principali società italiane operanti nel settore petrolifero, riguardava un piano di ristrutturazione della rete di distribuzione stradale dei carburanti delle società petrolifere associate, consistente nella chiusura di circa 2700 impianti nel triennio 2001-2003 e nella costituzione di un fondo di incentivazione allo smantellamento e alla bonifica dei terreni degli impianti chiusi.

L'intesa notificata presentava una serie di profili restrittivi della concorrenza, in contrasto con l'articolo 2 della legge n. 287/90, tra cui in particolare l'individuazione di un criterio proporzionale alla quota di mercato di ciascuna società petrolifera per stabilire il numero di impianti da chiudere, in modo da minimizzare l'impatto della chiusura degli impianti sulle posizioni relative di mercato delle imprese associate. L'intesa prevedeva, inoltre, uno scambio di informazioni sensibili tra concorrenti relative ai punti vendita da chiudere, nonché la costituzione di un fondo incentivante la chiusura di impianti di distribuzione, alimentato dalle imprese associate, che avrebbe comportato un vincolo "solidaristico" fra imprese concorrenti, rappresentato dal contributo unitario, versato da ciascuna società petrolifera al Fondo, in misura dei rispettivi volumi di carburante erogati.

L'Autorità ha ritenuto che l'impegno esplicitamente assunto dalle società petrolifere di procedere alla chiusura dei propri impianti, sulla base di una riduzione uniforme dei rispettivi volumi di carburanti erogati, fosse idonea a restringere la concorrenza. Tale metodo, infatti, pur non assicurando l'assoluta invarianza delle quote di mercato detenute *ex ante* da ciascuna società petrolifera, garantiva in ogni caso che il processo concordato di chiusura degli impianti avvenisse minimizzando il mutamento delle rispettive quote di mercato.

Successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie, Unione Petrolifera ha presentato una proposta di integrazione al piano di ristrutturazione della rete, evidenziando la disponibilità di alcune società ad essa aderenti a vendere a soggetti terzi, estranei all'intesa, tramite procedure ad evi-

denza pubblica gestite da un *auditor* esterno, almeno 210 (e fino a 250) impianti di proprietà. Tale integrazione ha assunto un valore decisivo nella valutazione che ha condotto l'Autorità a ritenere soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge n. 287/90 per autorizzare l'intesa in deroga al divieto previsto dall'articolo 2 della legge.

Con riferimento ai miglioramenti delle condizioni di offerta legati all'intesa in esame, l'Autorità ha considerato, in primo luogo, quelli relativi al miglioramento delle condizioni tecnico-operative dell'attività di erogazione del carburante. La chiusura di punti vendita marginali e obsoleti può infatti liberare risorse per investimenti aggiuntivi sulla parte migliore della rete distributiva, al fine di elevarne l'efficienza tecnica. Ulteriori miglioramenti si collegano poi agli effetti benefici derivanti dall'ingresso di nuovi operatori tramite l'acquisto degli impianti destinati alla chiusura messi in vendita da alcune società petrolifere. Infine, una forma diretta di miglioramento nelle condizioni di offerta, dal punto di vista delle modalità di erogazione del servizio, è stata ravvisata in relazione all'incremento delle percentuali di impianti *self-service* presenti sulle singole reti aziendali di distribuzione e vendita di prodotti *non-oil*.

L'Autorità ha inoltre ritenuto che l'intesa avrebbe comportato vantaggi sostanziali per i consumatori, in termini di riduzione dei costi di manutenzione e di trasporto di carburanti per l'approvvigionamento degli impianti, nonché benefici di tipo qualitativo connessi a un innalzamento della qualità dei servizi offerti - turni, orari, ampliamento delle attività *non-oil* - e alla riduzione dei rischi ambientali derivanti dal numero degli impianti esistenti. Ma soprattutto, l'Autorità ha considerato che a seguito della procedura di vendita di impianti di distribuzione a terzi estranei all'intesa si sarebbero create, nel prossimo triennio, le condizioni effettive per l'ingresso sul mercato rilevante di nuovi soggetti imprenditoriali, consentendo anche il superamento delle barriere all'ingresso dovute all'esistenza di normative regionali che ancora vincolano le aperture di nuovi impianti alla consegna di autorizzazioni esistenti. Quest'ultimo effetto è stato considerato particolarmente rilevante. Il miglioramento delle condizioni complessive di concorrenza nel mercato rende infatti credibile la possibilità che le riduzioni di costo ascrivibili all'intesa siano trasferite ai consumatori finali sotto forma di prezzi più bassi.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha pertanto autorizzato l'intesa fino al 31 dicembre 2003 per la parte del piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti concernente la chiusura concordata di circa 3000 impianti nel triennio 2001-2003, nonché la vendita a terzi estranei all'intesa, tramite procedura ad evidenza pubblica, di almeno 210 impianti di proprietà; e fino al 25 marzo 2005, per la parte relativa alla costituzione di un fondo incentivante lo smantellamento e la bonifica dei siti degli impianti chiusi.

AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PETROLIERI

Nel maggio 2001 l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti di trentadue imprese, tutte operanti nella commercializzazione e distribuzione (all'ingrosso e/o al dettaglio) di prodotti petroliferi, in relazione ai comportamenti adottati nell'ambito delle gare indette nel periodo 1996-2000 dalle aziende di trasporto pubblico locale dei Comuni di Napoli, Torino e Milano, per l'approvvigionamento di gasolio per autotrazione.

I profili segnalati all'Autorità, e maggiormente rilevanti ai fini dell'istruttoria, si collegano ad alcune anomalie riscontrate nello svolgimento e negli esiti delle procedure di gara organizzate dalle aziende di trasporto locale nel periodo di riferimento. Si tratta in particolare degli aspetti relativi a: *i*) la frequente astensione dalle gare da parte di società inizialmente interessate; *ii*) l'elevata e apparentemente ingiustificata variabilità delle offerte presentate, anche nello stesso anno e da parte del medesimo soggetto, in dipendenza del tipo di procedura utilizzata; *iii*) la progressiva riduzione del numero dei partecipanti e l'elevata frequenza di aggiudicazioni a imprese locali; *iv*) la sistematica turnazione delle società partecipanti nell'aggiudicazione dei contratti di fornitura; *v*) il diffuso e apparentemente ingiustificato ricorso allo strumento dell'associazione temporanea di imprese ai fini della partecipazione alle gare.

Le gare organizzate nel periodo 1996-2000 dalle tre aziende di trasporto pubblico locale presentano alcuni caratteri comuni, non solo sotto il profilo oggettivo (forniture di gasolio extra-rete ad aziende di trasporto pubblico), ma anche dal punto di vista soggettivo. Infatti, numerose imprese hanno partecipato alle gare bandite da due o più aziende di trasporto. Inoltre, alcune di esse sono risultate in grado di partecipare e aggiudicarsi contratti di fornitura a società di trasporto pubblico localizzate in ambiti territoriali pur distanti tra loro, anche in virtù della disponibilità di una logistica distribuita sul territorio nazionale, a sua volta derivante dai rapporti di controllo o di partecipazione societaria, ovvero dai rapporti commerciali (permute o forniture esclusive) esistenti con le principali società petrolifere nazionali.

In questo contesto, il procedimento istruttorio è stato avviato al fine di accertare se le circostanze e le condotte sopra descritte siano il risultato di una concertazione tra imprese concorrenti, volta a coordinarne i comportamenti in sede di gara a fini di ripartizione delle forniture e di fissazione dei prezzi, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Nel corso dell'istruttoria, peraltro, sono emersi nuovi elementi che hanno evidenziato come l'attività della Commissione Combustibili e degli organi direttivi della Federazione Nazionale Assopetroli abbia avuto ad oggetto un regolare e penetrante scambio informativo, in materia di margini e condizioni commerciali, tra imprese concorrenti operanti nel settore dei prodotti petroliferi extra-rete. Per tali ragioni, nel novembre 2001, l'Autorità ha deliberato di ampliare l'istruttoria in relazione ai comportamenti tenuti da Assopetroli-Federazione Nazionale

Commercio Petroli, nonché dai Sindacati Provinciali Assopetroli di Milano e di Torino e, quindi, di estendere il procedimento nei confronti di tali soggetti. Al 31 marzo 2002 l'istruttoria è in corso.

PARERE SUL REGIME CONCESSORIO PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER IMBARCAZIONI E SERVIZIO DI BUNKERAGGIO A MEZZO DI AUTOBOTTE NEI PORTI

Nel novembre 2001, a seguito di numerose segnalazioni ricevute da imprese operanti in aree portuali e associazioni di pesca, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, è intervenuta con un parere trasmesso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Presidenti delle Autorità Portuali e ai Comandanti delle Capitanerie di Porto, al fine di evidenziare, da un lato, gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalle concrete modalità di applicazione della normativa vigente in materia di distribuzione di carburante per imbarcazioni e di bunkeraggio a mezzo autobotte e, dall'altro, la situazione di scarsa o inesistente concorrenza verificata per le medesime attività in numerosi porti.

Con riferimento alla distribuzione di carburante per imbarcazioni, l'Autorità ha rilevato come, nonostante l'apertura ai principi della concorrenza nel settore delle attività portuali promossa dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in numerosi porti permangano condizioni di monopolio ingiustificate e determinate da un'inefficiente allocazione delle concessioni relative all'impianto e all'esercizio di depositi e stabilimenti di distribuzione. In particolare, in alcuni casi più concessioni sono state attribuite a una medesima impresa all'interno dello stesso porto, oppure a persone giuridiche diverse ma riconducibili a un medesimo soggetto; in altri casi è stato negato il rilascio di nuove concessioni a fronte di concessioni già assegnate, ma non effettivamente esercitate dagli aventi diritto. L'Autorità, ricordato che il ricorso allo strumento concessorio determina comunque distorsioni concorrenziali, ha sottolineato la necessità che le autorità portuali e marittime competenti procedano, nelle aree di rispettiva competenza, a un'attenta revisione delle concessioni esistenti per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante per imbarcazioni.

In considerazione del fatto che la concorrenza nella distribuzione di carburante all'interno delle singole aree portuali potrebbe essere utilmente incrementata e stimolata attraverso il ricorso al servizio di bunkeraggio a mezzo autobotte, l'Autorità ha anche rilevato come, sulla base della normativa vigente, i provvedimenti adottati dalle competenti autorità portuali e marittime abbiano determinato, a parità di condizioni, situazioni di notevole disparità relativamente alla prestazione di questa tipologia di servizi. L'Autorità ha sottolineato, in proposito, che l'esigenza di garantire la sicurezza nei porti, cui la normativa in materia di bunkeraggio subordina l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, deve essere comunque apprezzata nella concreta considerazione delle particolari condizioni strutturali e organizzative esistenti nell'area portuale al fine di individuare le soluzioni che, a parità di garanzie dal punto di vista ambientale e della sicurezza, consentano la maggior apertura ad

attività in concorrenza. L'Autorità ha anche auspicato l'emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di atti normativi e di indirizzo ai fini di una generale razionalizzazione della materia.

PRODOTTI FARMACEUTICI

Evoluzione della normativa e interventi dell'Autorità

Nel periodo di riferimento il settore farmaceutico è stato interessato da importanti novità legislative che, in prospettiva, dovrebbero comportare effetti positivi in un'ottica di sviluppo della concorrenza. In particolare, anche a seguito di alcune misure introdotte dalla legge finanziaria del 2001 si è registrata una notevole crescita della spesa farmaceutica (oltre il 30%), per contenere la quale, in attuazione di un accordo Stato-Regioni, il decreto legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405, ha introdotto significative modifiche in relazione al controllo della spesa e al regime dei prezzi dei farmaci rimborsati. La nuova normativa definisce l'ammontare complessivo della spesa sanitaria a carico dello Stato e attribuisce alle Regioni una chiara responsabilità per gli eventuali disavanzi della spesa sanitaria e farmaceutica, individuando per quest'ultima un tetto di spesa pari al 13% della spesa sanitaria complessiva.

Uno dei principali strumenti previsti per controllare e limitare la spesa farmaceutica è la modifica dei meccanismi di definizione del prezzo di rimborso per i farmaci a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato prodotti con il medesimo principio attivo (i cosiddetti farmaci generici). Per tali farmaci, il prezzo di rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale è stato individuato nel prezzo più basso del farmaco generico disponibile sul mercato, disponendo che l'eventuale differenza di prezzo sia sopportata direttamente dell'assistito (*co-payment*). A complemento di tale misura è stato introdotto un obbligo a carico del farmacista, nel caso in cui la prescrizione medica non contenga alcuna specifica indicazione da parte del medico prescrittore, di consegnare al paziente il farmaco a prezzo più basso. Il decreto legge n. 348/01 ha inoltre previsto altre misure di contenimento della spesa conseguite tramite la distribuzione di alcuni farmaci direttamente da parte delle ASL, nonché dall'introduzione sperimentale del prezzo di riferimento per categorie terapeutiche omogenee.

Tali misure, oltre a incidere direttamente sulla spesa farmaceutica, creano le condizioni affinché si sviluppi un mercato dei farmaci generici che, diversamente da quanto è avvenuto in Italia, è già diffuso e operante in tutti i maggiori paesi industrializzati. Il meccanismo di rimborso al prezzo più basso rappresenta, come l'Autorità ha più volte segnalato[30], un forte incentivo all'affermazione del mercato dei farmaci generici. Le imprese produttrici

30 Cfr. da ultimo il PARERE SULLE MISURE RELATIVE AL SETTORE FARMACEUTICO, in Bollettino n. 47/2000, descritto nella Relazione dello scorso anno.

di questi farmaci hanno infatti convenienza a entrare su tale mercato soltanto se vi siano misure regolamentari che consentano un confronto con le specialità originarie incentrato sul prezzo di vendita e tali da orientare la domanda verso il farmaco con prezzo più basso.

Nel corso del 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio in relazione a presunte violazioni dei divieti di intese restrittive della concorrenza e di abuso di posizione dominante nella fornitura di strisce reattive per il controllo del livello di glicemia nel sangue (TEST DIAGNOSTICI PER DIABETE) ed effettuato un intervento di segnalazione in merito ad alcune disposizioni riguardanti il sistema di raccolta dei dati concernenti la vendita di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SEGNALAZIONE IN MERITO ALLA RILEVAZIONE DEI DATI DI VENDITA DEI MEDICINALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE).

TEST DIAGNOSTICI PER DIABETE

Nell'aprile 2001 l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Roche Diagnostics Spa, Ortho Clinical Diagnostic Spa, Bayer Spa, A. Menarini-Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, Abbott Spa e dell'Associazione Nazionale tra le imprese operanti nel settore delle tecnologie Biomediche e Diagnostiche - Assobiomedica, in merito a una presunta intesa restrittiva relativa alle forniture di strisce reattive per effettuare a domicilio la misurazione del livello di glicemia nel sangue. In particolare, i test diagnostici per l'autocontrollo della concentrazione di glucosio nel sangue, utilizzati quasi esclusivamente da soggetti affetti da diabete, si compongono di un lettore e di una striscia reattiva, caratterizzati da specifiche tecniche che li rendono normalmente non compatibili con test diversi.

L'istruttoria ha preso spunto da alcune segnalazioni effettuate da Aziende Sanitarie Locali che evidenziavano condotte anomale registrate in occasione di procedure di gare indette per l'acquisto di tali prodotti (identità delle offerte presentate, livello dei prezzi significativamente superiore rispetto a quelli praticati in occasione di precedenti forniture, mancata presentazione di offerte da parte di tutte le imprese). Da elementi acquisiti nella fase preistruttoria, risulta inoltre che Assobiomedica avrebbe stipulato una convenzione con la Regione Lombardia al fine di definire il prezzo di cessione delle strisce reattive per le imprese associate. L'istruttoria è volta ad accertare se tali condotte siano sintomatiche di un'intesa restrittiva della concorrenza tra le imprese interessate relativa all'intero mercato nazionale dei test diagnostici per diabetici, anche attraverso l'intervento dell'associazione di categoria, in violazione dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90. Costituiscono infine oggetto dell'istruttoria presunti comportamenti abusivi posti in essere dalla società Ortho Clinical Diagnostic Spa e consistenti nell'ostacolare la commercializzazione di strisce reattive da parte di imprese concorrenti. Al 31 marzo 2002 l'istruttoria è in corso.